

LEGGE REGIONALE

Norme di interpretazione ed integrazione della L.R. 25.3.74, n. 18

Legge regionale: "Norme di interpretazione ed integrazione della L.R.
25.3.1974, n. 18".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

L'onere a carico della Regione di cui all'ultimo comma dell'art. 94 della legge regionale 25.3.1974, n. 18, è pari alla differenza tra l'indennità di buonuscita spettante con riferimento alla retribuzione contributiva dei dodici mesi antecedenti la cessazione del servizio ai sensi delle disposizioni vigenti alla data del passaggio alla Regione per l'E.N.P.A.S. e la indennità premio di fine servizio spettante con riferimento alla stessa retribuzione ai sensi delle disposizioni vigenti alla data della cessazione per l'I.N.A.D.E.L..

Art. 2

Al personale cessato dal servizio con diritto alla indennità premio di servizio e di buonuscita rispettivamente da parte dell'I.N.A.D.E.L. e dell'E.N.P.A.S. la Regione corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servizio.

L'acconto di cui al precedente comma, da liquidarsi anche a favore della vedova, degli orfani o comunque degli aventi causa, sarà pari al settanta per cento del presumibile trattamento definitivo complessivamente dovuto, quale risulterà dal computo dell'ottanta per cento di un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per

ogni anno di servizio utile ricongiungibile o riscattato con contributi interamente versati.

L'acconto sarà liquidato previo rilascio da parte degli aventi diritto di regolare atto di cessione di credito a favore della Regione per il recupero delle somme anticipate presso l'Istituto e l'Ente predetti all'atto della corresponsione del trattamento definitivo.

Art. 3

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo, nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 1978 e successivi, all'oggetto: "Acconti sul trattamento di fine servizio al personale cassato dal servizio stesso" e mediante l'istituzione di un correlativo capitolo dell'Entrata del Bilancio stesso, Titolo IV - cat. 11[^] - all'oggetto: "Recupero delle somme anticipate al personale cessato dal servizio a titolo di acconto dell'indennità di fine rapporto", ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile - Galatone

E' estratto del verbale della seduta del 13 dicembre '77
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile - Galatone